

COMUNICATO UFFICIALE N. 168
Stagione Sportiva 2009/2010

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del C.U. N. 113/A, della F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva relativi alla fase finale a 8 squadre del Campionato Nazionale Allievi e Giovanissimi Professionisti 2009/2010, alla fase finale a 4 squadre della Coppa Allievi e Giovanissimi Professionisti 2009/2010 e alla fase finale a 6 squadre Allievi e Giovanissimi Dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2009/2010.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLA FASE FINALE A 8 SQUADRE DEL CAMPIONATO NAZIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI 2009/2010 (Chianciano Terme, 12/17 GIUGNO 2010), ALLA FASE FINALE A 4 SQUADRE DELLA COPPA ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROFESSIONISTI 2009/2010 (Chianciano Terme, 21/23 GIUGNO 2010) E ALLA FASE FINALE A 6 SQUADRE ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI E/O PURO SETTORE GIOVANILE 2009/2010 (Chianciano Terme, 21/25 GIUGNO 2010)

Il Presidente Federale,

Preso atto della richiesta della Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini procedurali per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ed alla Corte di Giustizia Federale relativi alle gare della fase finale a 8 squadre del Campionato Nazionale Allievi e Giovanissimi Professionisti 2009/2010 (Chianciano Terme, 12/17 giugno 2010), alla fase finale a 4 squadre della Coppa Allievi e Giovanissimi professionisti 2009/2010 (Chianciano Terme, 21/23 giugno 2010) e alla fase finale a 6 squadre Allievi e Giovanissimi dilettanti e/o puro Settore Giovanile 2009/2010 (Chianciano Terme, 21/25 giugno 2010);

Ravvisata l'esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3,5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;

Visto l'art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in premessa, si svolgano con le modalità procedurali e nei termini di seguito indicati:

i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;

gli eventuali reclami a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b) e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 09,00 del giorno successivo a quello della giornata di gara;

gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo, devono essere proposti e pervenire alla Corte di Giustizia Federale, eventualmente costituita in loco, in una con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 dello stesso giorno a quello di pubblicazione della decisione; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; la Corte di Giustizia Federale si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami e la decisione della Corte di Giustizia Federale sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.

L'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, dovranno avvenire attraverso deposito presso apposita Segreteria, costituita in loco, che provvederà ad inviarli, secondo le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva, alle eventuali controparti ed agli Organi di Giustizia Sportiva e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati.

Il termine che cade in un giorno festivo non è prorogato al giorno successivo.

Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 MAGGIO 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete